



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

REGOLAMENTO PER GLI STUDI DI DOTTORATO DI RICERCA

Emanato con D.R. 2932/2022 del 04.04.2022



Sommario

| | |
|--|----|
| PARTE I – Principi generali | 3 |
| TITOLO I – FINALITÀ E OBIETTIVI | 3 |
| Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione | 3 |
| Art. 2 - Obiettivi formativi e programmi di studio | 3 |
| PARTE II – Accesso e frequenza al dottorato di ricerca | 3 |
| TITOLO I – AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO | 3 |
| Art. 3 - Requisiti per l'ammissione | 3 |
| Art. 4 - Bando per l'accesso al dottorato | 4 |
| Art. 5 - Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione | 5 |
| Art. 6 - Svolgimento degli esami di ammissione e graduatorie generali | 5 |
| TITOLO II – ISCRIZIONE E FREQUENZA | 5 |
| Art. 7 – Iscrizione | 5 |
| Art. 8 - Iscrizioni in soprannumero | 6 |
| Art. 9 - Specializzandi di area medica | 6 |
| Art. 10 - Il Supervisore e co-Supervisore | 7 |
| Art. 11 - Iscrizione agli anni successivi | 7 |
| Art. 12 - Formazione internazionale | 7 |
| Art. 13 - Norme disciplinari | 8 |
| TITOLO III – ISTITUTI SPECIFICI | 8 |
| Art. 14 – Sospensione, proroga, decadenza ed esclusione dal Corso | 8 |
| Art. 15 - Frequenza al Corso e svolgimento di attività lavorativa | 9 |
| Art. 16 - Trasferimenti da altre Università | 9 |
| PARTE III – Conclusione del percorso formativo | 10 |
| TITOLO I - TESI, ESAME FINALE E CONSEGUIMENTO TITOLO | 10 |
| Art. 17 - Procedura di valutazione della tesi di dottorato | 10 |
| Art. 18 - Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo ed esame finale | 11 |
| Art. 19 - Certificazione di "Doctor Europæus" | 11 |
| Art. 20 - Attribuzione ISBN (International Standard Book Number) | 12 |
| PARTE IV – Norme finali | 12 |
| Art. 21 - Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento | 12 |
| Art. 22 - Modifiche del Regolamento | 12 |



PARTE I – Principi generali

TITOLO I – FINALITÀ E OBIETTIVI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il dottorando è uno studente universitario iscritto ad un corso di formazione di terzo livello con l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine.
2. Il dottorando gode dei medesimi diritti degli studenti dell'ateneo in relazione all'accesso ai servizi generali e al diritto allo studio.
3. Le presenti disposizioni disciplinano l'attività formativa del dottorando nel rispetto delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

Art. 2 - Obiettivi formativi e programmi di studio

1. La formazione del dottore di ricerca è finalizzata all'acquisizione della metodologia della ricerca scientifica; essa comprende l'utilizzo di nuove tecnologie ed include periodi di studio e stage presso soggetti pubblici o privati in Italia ed all'estero.
2. Le modalità di individuazione degli obiettivi formativi e dei programmi di studio di ciascun Corso di dottorato sono disciplinati dal Regolamento delle Scuole e Corsi di dottorato.

PARTE II – Accesso e frequenza al dottorato di ricerca

TITOLO I – AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione

1. Possono accedere al dottorato di ricerca coloro che:
 - a) sono in possesso di un titolo quale laurea magistrale, laurea specialistica o laurea dell'ordinamento pre D.M 509/1999, conseguito in Italia;
 - b) hanno studiato all'estero e sono in possesso di un titolo di studio dichiarato equipollente o riconosciuto equivalente in termini di durata, livello e risultati dell'apprendimento ai suddetti titoli accademici italiani (Master of Science/Art) e che nel Paese dove hanno compiuto gli studi universitari dia accesso al dottorato.
2. I candidati in possesso di titolo che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea devono, unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato, corredare la domanda di partecipazione al concorso con i documenti utili a consentire la verifica sull'idoneità e veridicità dei titoli posseduti.
3. I documenti presentati dai candidati stranieri possono essere redatti in lingua italiana o inglese. I documenti ufficiali (certificato di laurea, esami sostenuti e votazione, certificato di cittadinanza), se redatti in altra lingua, devono essere accompagnati da un'autocertificazione in lingua italiana o inglese.



4. Possono presentare domanda per partecipare agli esami di ammissione anche coloro che conseguiranno il titolo richiesto per l'accesso entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dell'ammissione al corso.
5. Coloro che siano già in possesso di un titolo di Dottore di ricerca non possono essere ammessi a sostenere le prove di ammissione per un Corso avente tematiche analoghe a quelle in cui si è già conseguito il titolo e, se sono stati titolari di borsa di dottorato, non potranno usufruirne di una seconda.
6. Fermo restando quanto indicato nel comma 5, è consentito l'accesso alle prove concorsuali per coloro i quali risultino iscritti ad un Corso di dottorato dell'Ateneo e vogliano accedere ad altro Corso, per il quale siano previsti posti senza borsa.
7. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso di dottorato, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge del 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero.

Art. 4 - Bando per l'accesso al dottorato

1. Per l'ammissione al Corso di Dottorato è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica. Il Bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, disciplina per ciascun Corso di dottorato:
 - a) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli;
 - b) le modalità di svolgimento delle prove;
 - c) il numero di borse, dei contratti di apprendistato e di eventuali altre forme di sostegno finanziario previste dalla normativa nazionale e/o di natura convenzionale;
 - d) l'ammontare delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi;
 - e) le eventuali borse aggiuntive riservate a studenti laureati in università estere e a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale;
 - f) le eventuali borse aggiuntive relative a progetti di collaborazione comunitari e internazionali;
 - g) le Commissioni giudicatrici di cui al successivo art. 5.
2. Per le borse aggiuntive di cui alle lettere e) e f) del precedente comma, possono essere previste specifiche procedure di ammissione disciplinate nel Bando con la definizione di graduatorie separate.
3. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
4. Il Bando è emanato con decreto del Rettore e pubblicato, per almeno 30 giorni, sul sito web di Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero.



Art. 5 - Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione

1. La Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione è formata da tre componenti appartenenti al Collegio docenti del Corso di dottorato, proposti dallo stesso Collegio e nominati con decreto del Rettore.
2. La Commissione può essere integrata da esperti interni ed esterni, anche stranieri scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca; qualora siano in atto specifici accordi la nomina degli esperti è disciplinata negli stessi. Gli stessi partecipano a pieno titolo ai lavori della Commissione.
3. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario.

Art. 6 - Svolgimento degli esami di ammissione e graduatorie generali

1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta con motivato provvedimento in qualsiasi momento successivamente allo svolgimento delle prove.
2. L'esame di ammissione consiste in una prova selettiva tesa ad accertare la preparazione e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica e volta ad assicurare un'adeguata valutazione comparativa dei candidati. A tal fine la selezione può essere svolta per titoli e/o esami e/o colloquio a scelta del Collegio docenti. Il colloquio può prevedere la presentazione e discussione di un progetto di ricerca.
3. L'esame di ammissione può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel Bando, su richiesta dell'interessato.
4. La prova orale, ove prevista, può essere svolta anche con modalità telematiche purché idonee a verificare l'identità del candidato.
5. Ultime le prove e verificati i requisiti contenuti dal Bando viene pubblicata con decreto del Rettore la graduatoria generale di merito per ciascun Corso.
6. Per gli studenti stranieri la verifica dell'idoneità dei titoli conseguiti all'estero può essere fatta successivamente alla pubblicazione della graduatoria di merito richiedendo una traduzione giurata se i titoli non sono in inglese. L'Università si riserva di chiedere al candidato la documentazione rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche consolari italiane in loco comprovante la validità dei titoli dichiarati.
7. I vincitori con o senza borsa sono ammessi al Corso secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.

TITOLO II – ISCRIZIONE E FREQUENZA

Art. 7 – Iscrizione

1. I vincitori sono tenuti ad iscriversi entro 15 giorni dalla pubblicazione dei decreti di nomina.
2. In caso di rinunce degli aventi diritto entro tre mesi dall'inizio del Corso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
3. I dottorandi all'atto della prima iscrizione al Corso sono dotati di un numero di matricola e di una tessera di riconoscimento per usufruire delle agevolazioni riservate agli studenti universitari.



4. Non è possibile l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo: laurea, laurea specialistica, scuola di specializzazione esclusa area medica, master di I e II livello, dottorati di ricerca. Al momento dell'iscrizione il dottorando deve optare per uno dei due corsi.
5. In caso di falsa dichiarazione e qualora la doppia iscrizione permanga, l'Università con provvedimento del Rettore rende nulla l'iscrizione al Corso e procede al recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di borsa secondo le modalità previste dalla legge.
6. Il divieto di doppia iscrizione deve sussistere fino al termine dell'ultimo anno di Corso (triennio/quadriennio).
7. I titolari di assegni di ricerca che nella graduatoria di merito risultino vincitori con borsa potranno:
 - a) mantenere l'assegno di ricerca e rinunciare alla borsa di dottorato;
 - b) rinunciare all'assegno e chiedere l'iscrizione con borsa;In entrambi i casi l'opzione è irrevocabile.
8. In caso di rinuncia da parte del dottorando, successivamente al termine di cui all'art. 7, co. 2 e comunque entro il primo anno di corso, il Collegio docenti può riassegnare la borsa ad uno degli iscritti senza borsa del medesimo ciclo.

Art. 8 - Iscrizioni in soprannumero

1. Possono iscriversi secondo le medesime modalità contenute nell'art. 7 previo parere favorevole del Collegio docenti:
 - a) i soggetti individuati in seguito a procedure di selezione previste nell'ambito di accordi o programmi di ricerca internazionali, a cui l'ateneo partecipa in veste di coordinatore o partner, di durata non inferiore a quella del Corso di dottorato;
 - b) gli iscritti a corsi presso università straniere che abbiano sottoscritto accordi con l'ateneo per il rilascio del titolo di Dottore di Ricerca in co-tutela;
 - c) i candidati selezionati dalla Comunità Europea e assegnatari di borsa nell'ambito di specifici progetti destinati ai Corsi di dottorato di ricerca possono essere ammessi in aggiunta ai posti banditi per il Corso di dottorato.

Art. 9 - Specializzandi di area medica

1. Gli specializzandi di area medica vincitori di concorso, all'atto dell'iscrizione, devono:
 - a) dichiarare di essere iscritti ad una Scuola di specializzazione medica dell'Ateneo veronese o di altro Ateneo;
 - b) presentare il nulla osta che attesti che la frequenza congiunta tra Corso di Dottorato e Scuola di Specializzazione sia stata dichiarata compatibile, anche in considerazione della distanza tra le sedi di erogazione dei corsi, ed autorizzata da parte del Consiglio della Scuola stessa e dal Collegio Docenti del Corso.
2. Nei casi di frequenza congiunta lo specializzando, può presentare domanda di riduzione del percorso dottorale. Il corso di dottorato non può avere comunque durata inferiore ai due anni. La domanda di riduzione deve essere approvata dal Collegio Docenti del Corso, sulla base della valutazione della coerenza delle attività di ricerca già volte nel corso di specializzazione medica con il progetto dottorale



3. Durante il periodo di frequenza congiunta gli interessati non possono percepire la borsa di studio del dottorato. Ad essi si applica prevalentemente la disciplina prevista per i medici in formazione specialistica e dal relativo contratto.
4. Per gli iscritti alla Scuola di specializzazione medica non è possibile il recupero delle mensilità per i periodi che si sovrappongono all'erogazione della borsa di specializzazione.

Art. 10 - Il Supervisore e co-Supervisore

1. Ad ogni dottorando all'inizio del primo anno di corso vengono assegnati un Supervisore e uno o più co-Supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio Docenti anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo.
2. Il Supervisore e il co-Supervisore:
 - a) seguono e guidano il dottorando nella realizzazione della sua ricerca fino al completamento della stesura della tesi;
 - b) informano il Collegio docenti sui progressi del dottorando con cadenza almeno annuale;
 - c) esprimono un parere sul passaggio del dottorando all'anno di Corso successivo e sull'ammissione alla valutazione della tesi ai fini del conseguimento del titolo;
 - d) segnalano al Collegio docenti le eventuali mancanze del dottorando ai fini dell'assunzione di eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 11 - Iscrizione agli anni successivi

1. Al termine di ogni anno accademico il Collegio docenti delibera:
 - a) sull'ammissione all'anno successivo o all'esame finale, previa verifica del raggiungimento dei crediti formativi previsti per ciascun anno (60 CFU per anno accademico), sull'invio della tesi ai revisori esterni;
 - b) in merito alla conferma della borsa.
2. Il dottorando provvede, pena decadenza, all'iscrizione agli anni successivi e/o all'esame finale a seguito della valutazione positiva di cui al comma 1 da parte del Collegio docenti. I dottorandi che non rinnovano l'iscrizione al corso di dottorato o risultano inattivi per otto anni accademici consecutivi, decadono dallo status di dottorando.

Art. 12 - Formazione internazionale

1. Il dottorando svolge ordinariamente periodi di ricerca, formazione e stage presso soggetti pubblici o privati all'estero.
2. Il periodo massimo di soggiorno all'estero è di 12 mesi complessivi, fatta eccezione per gli accordi di co-tutela dove il periodo di soggiorno all'estero è concordato tra le parti e può essere esteso fino a 18 mesi.
3. Nella definizione delle modalità di svolgimento delle attività di cui sopra, il dottorando viene autorizzato dal Collegio docenti per periodi continuativi superiori a sei mesi e dal Coordinatore per periodi uguali e inferiori.



Art. 13 - Norme disciplinari

1. Al dottorando si applicano le norme disciplinari previste nel Regio Decreto Legge 1071/1935 e nel Regolamento Studenti e nel Codice Etico di Ateneo, in quanto compatibili.
2. Per sanzioni superiori all'ammonizione la decisione viene assunta dal Collegio docenti o nei casi più gravi dal Senato Accademico.
3. I dottorandi devono osservare comportamenti improntati alla responsabilità, ovvero rispettosi della dignità propria e altrui nonché del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento e la ricerca.
4. I dottorandi devono inoltre garantire l'integrità e la funzionalità delle strumentazioni e delle strutture da loro utilizzate.

TITOLO III – ISTITUTI SPECIFICI

Art. 14 – Sospensione, proroga, decadenza ed esclusione dal Corso

1. Il dottorando può chiedere la sospensione dal Corso previa autorizzazione del Collegio docenti nei seguenti casi:
 - a) maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia;
 - b) malattia o infortunio documentati superiori a 30 giorni;
 - c) frequenza dei corsi per l'abilitazione all'insegnamento e per tutti gli altri previsti dalla legge per analoghe finalità;
 - d) in caso di gravi e documentati motivi personali e familiari.
2. Il periodo di sospensione, non può essere superiore a 6 mesi per tutta la durata del corso, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge e deve essere recuperato alla fine del ciclo. Durante la sospensione il dottorando non percepisce la borsa di studio la cui erogazione riprenderà con la ripresa della frequenza, fermo restando che l'erogazione delle mensilità non può eccedere le trentasei e quarantotto per i corsi quadriennali.
3. In caso di sospensione le tasse e i contributi già versati dal dottorando vengono differite all'anno accademico successivo salvo conguaglio.
4. È cura del dottorando comunicare al Collegio docenti la ripresa della frequenza al Corso. Il Collegio docenti nel prendere atto dovrà deliberare in merito alle modalità di recupero dei periodi di sospensione.
5. La sospensione e l'esclusione dal Corso può essere inoltre disposta dal Collegio docenti, su segnalazione del Supervisore e del Co-supervisore, nei seguenti casi:
 - a) assenza prolungata e non giustificata ai corsi;
 - b) grave inosservanza delle norme che disciplinano il dottorato;
 - c) motivato giudizio negativo sull'attività svolta.I provvedimenti graduati a seconda della gravità dell'infrazione possono riguardare:
 - a) sospensione temporanea dall'attività formativa e del godimento della borsa per un mese;



- b) sospensione temporanea dall'attività formativa e della borsa da uno a tre mesi
 - c) esclusione dal Corso di dottorato con revoca della borsa.
6. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti, il dottorando può chiedere un periodo di proroga della durata massima di 12 mesi. La richiesta di proroga deve essere approvata dal Collegio Docenti del Corso e non è supportata finanziariamente da borsa di studio.
 7. Una proroga della durata del Corso di Dottorato per un periodo non superiore a 12 mesi può altresì essere decisa dal Collegio Docenti per motivate esigenze scientifiche. La proroga richiesta dal Collegio, per ragioni scientifiche, è coperta finanziariamente dall'estensione della borsa di studio con fondi a carico del bilancio di Ateneo, a condizione della relativa disponibilità di budget.
 8. I periodi di sospensione e di proroga di cui ai commi 1, 6, 7 non possono complessivamente eccedere la durata di 18 mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

Art. 15 - Frequenza al Corso e svolgimento di attività lavorativa

1. La frequenza al Corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno; qualsiasi attività diversa da quelle di formazione e ricerca deve essere autorizzata dal Collegio docenti previo parere favorevole del Supervisore e del co-Supervisore.
2. In particolare per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle riferibili all'acquisizione di competenze concernenti l'ambito formativo del Dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del Corso.
3. La remunerazione delle attività lavorative autorizzate per i dottorandi con borsa di studio non deve superare il valore dell'importo annuo della borsa.
4. Per i dottorandi senza borsa va valutata in concreto l'eventuale incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività dottorali e l'attività lavorativa.
5. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio Docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché attività di didattica integrativa, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
6. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico - assistenziale, previo parere positivo del Collegio docenti.

Art. 16 - Trasferimenti da altre Università

1. I dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno un Corso di dottorato presso altra università italiana o straniera possono chiedere l'iscrizione al secondo anno presso l'Ateneo.
2. Le condizioni necessarie per il trasferimento sono le seguenti:
 - a) il Corso di dottorato deve presentare analoga tematica di ricerca;



- b) il dottorando deve presentare al Collegio docenti del Corso per il quale chiede il trasferimento il nulla osta rilasciato dall'università di provenienza unitamente ad una dettagliata relazione sull'attività svolta;
 - c) le attività svolte presso l'università di provenienza devono essere giudicate equivalenti dal Collegio docenti;
 - d) il dottorando deve superare positivamente un colloquio di valutazione con una Commissione individuata dal Collegio docenti.
3. Nel caso venga concesso il trasferimento l'iscrizione al secondo anno verrà fatta senza il beneficio di una borsa di studio dell'Ateneo. È cura del Collegio docenti indicare il Tutor e le risorse necessarie per la copertura del budget del 10% per la ricerca.

PARTE III – Conclusione del percorso formativo

TITOLO I - TESI, ESAME FINALE E CONSEGUIMENTO TITOLO

Art. 17 - Procedura di valutazione della tesi di dottorato

1. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese o in altra lingua previa autorizzazione del Collegio docenti ed è corredata da una sintesi in lingua inglese.
2. Entro la fine dell'ultimo anno di corso il dottorando è tenuto a consegnare al Supervisore e co-Supervisore per la successiva trasmissione al Collegio docenti, il proprio elaborato corredata da una relazione sull'attività svolta durante il Corso e dall'elenco delle eventuali pubblicazioni, al fine dell'individuazione di almeno due revisori esterni, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato o alle istituzioni convenzionate e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è docente universitario. I revisori possono appartenere a Istituzioni estere o internazionali.
3. I revisori incaricati, entro 30 giorni dal ricevimento della tesi, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e propongono al Collegio docenti l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio, per un periodo non superiore ai sei mesi, nel caso siano necessarie significative integrazioni o correzioni. In caso di parere discordante, qualora i revisori siano due, la decisione viene rimessa al Collegio docenti.
4. Nel caso di rinvio le modalità di approfondimento della tesi vengono indicate dal Collegio docenti tenuto conto dei suggerimenti proposti dai revisori stessi.
5. Trascorso tale periodo la tesi, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi revisori, viene in ogni caso ammessa alla discussione pubblica.
6. Al fine della discussione pubblica della tesi i dottorandi, ammessi a sostenere l'esame finale, devono depositare la loro tesi nel Catalogo di Ateneo (IRIS), entro i quindici giorni antecedenti la discussione. Il mancato deposito nel Catalogo di Ateneo comporta l'esclusione dalla discussione della tesi.
7. La tesi viene resa pubblica entro 30 giorni dalla discussione salvo eventuali periodi di embargo previsti per tesi contenenti dati tutelati dal segreto industriale e/o diritti



di pubblicazione.

Art. 18 - Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo ed esame finale

1. La Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo è nominata dal Rettore su proposta del Collegio docenti ed è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da docenti di provenienza accademica. La composizione della Commissione deve rispettare, ove possibile, l'equilibrio di genere.
2. La Commissione giudicatrice è tenuta a concludere i lavori entro 90 giorni dalla data del decreto di nomina. Decorso detto termine la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione con esclusione dei componenti decaduti.
3. Nel caso di Corsi o curricula istituiti a seguito di specifici accordi la Commissione è composta secondo le modalità previste negli accordi stessi.
4. Su richiesta di uno o più Commissari, per motivi di distanza dalla sede, il Collegio può autorizzare che la riunione si svolga per videoconferenza. Deve in ogni caso essere garantita la possibilità del candidato di presentare e discutere la propria tesi alla presenza attiva di tutti i Commissari.
5. La discussione della tesi avviene di norma nel mese di aprile dell'anno solare successivo alla fine del Corso e comunque non oltre 8 mesi dalla conclusione del corso e si svolge sulla base di un colloquio con il candidato avente per tema la sua tesi. Al termine della discussione, la Commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.
6. La data per la discussione della tesi non può essere disattesa. L'interessato può tuttavia chiedere al Collegio docenti per non più di una volta e a causa di particolari circostanze debitamente documentate di posticipare il termine della discussione.
7. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi possono essere certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

Art. 19 - Certificazione di "Doctor Europæus"

1. Su richiesta del dottorando il Collegio docenti può autorizzare il rilascio della certificazione di "Doctor Europæus", aggiuntiva al titolo nazionale di dottore di ricerca, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la revisione della tesi deve essere effettuata da almeno due docenti afferenti a due università di due Paesi europei diversi da quello in cui la tesi viene discussa;
 - b) almeno un componente della Commissione giudicatrice deve appartenere ad un'università di uno Stato europeo diverso da quello in cui la tesi viene discussa;
 - c) una parte della discussione della tesi deve essere effettuata in una lingua europea diversa da quella nazionale del Paese in cui la tesi viene discussa;



- d) la ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita in parte durante un periodo di ricerca trascorso in un altro Paese europeo della durata minima di un trimestre (3 mesi consecutivi).

Art. 20 - Attribuzione ISBN (International Standard Book Number)

1. Il codice ISBN viene rilasciato su richiesta dell'interessato e previa autorizzazione del Collegio docenti, attraverso la procedura indicata sul sito web dei dottorati almeno 30 giorni successivi alla discussione della tesi.
2. Tutta la procedura deve concludersi entro 60 giorni dalla discussione.

PARTE IV – Norme finali

Art. 21 - Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo ufficiale di ateneo ed entra in vigore, se non diversamente previsto dal decreto stesso, il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione.
3. I cicli di dottorato ancora attivi verranno portati a termine con le norme in vigore all'atto dell'istituzione degli stessi. Le disposizioni del presente regolamento vengono applicate con decorrenza dal XXXVIII ciclo di dottorato di ricerca.

Art. 22 - Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento devono essere apportate con le medesime modalità di cui al precedente art. 21